

CONSIGLIO DI STATO

Sezione V - Sentenza del 18 maggio 2015, n. 2529.

Il consigliere comunale può autenticare solo le sottoscrizioni relative alle elezioni del comune presso il quale esercita il mandato.

Omissis

- questa Sezione ha recentemente negato che il c.d. requisito della pertinenza della competizione costituisca un presupposto necessario del potere di autenticazione delle liste di presentazione delle candidature attribuito dall'art. 14 l. n. 53/1990 ai soggetti titolari delle cariche o funzioni ivi previste (sentenze 13 febbraio 2014, nn. 716 e 717, 16 aprile 2014, n. 1885 e, da ultimo, 29 aprile 2015, n. 2176), ma, nondimeno, ha riaffermato il diverso requisito della territorialità;
- in virtù di quest'ultimo, i consiglieri provinciali possono autenticare le sottoscrizioni di presentazione delle liste per le elezioni *"che si svolgono nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ente cui appartengono"* (così le citate sentenze nn. 716 e 717 del 13 febbraio 2014);
- ne consegue che in base a questo orientamento i consiglieri comunali non possono autenticare le sottoscrizioni di presentazione delle liste concorrenti in elezioni che non si tengono nel proprio ambito territoriale;
- in contrario non può essere richiamata la sentenza dell'Adunanza plenaria 9 ottobre 2013, n. 22, come invece ha fatto il T.A.R.;
- infatti, in questa pronuncia si è data continuità al consolidato orientamento di questa Sezione secondo cui i pubblici ufficiali indicati nell'art. 14 l. n. 53/1990 *"sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono"*, escludendosi quindi il caso, qui invece avvenuto, in cui l'autenticazione riguardi una competizione elettorale non relativa all'ente al quale il soggetto autenticante appartiene, ma anche del tutto esulante dalla sua circoscrizione territoriale;
- deve quindi precisarsi che il requisito della territorialità va inteso non soltanto con riguardo al luogo in cui l'attività certificativa viene svolta, ma anche in relazione agli effetti che essa produce;
- ed infatti, le pronunce sopra ricordate hanno affermato la legittimazione del consigliere provinciale ad autenticare la raccolta di firme riguardanti elezioni comunali destinate a svolgersi nel territorio della Provincia;
- il requisito della territorialità va quindi confermato nella presente sede nei termini poc'anzi esposti, dovendosi ulteriormente precisare che:
 - a) le norme sul potere di autenticazione sono tassative, derivando da esse l'attribuzione di una funzione fidefacente a garanzia della certezza giuridica degli atti che spetta alla legge disciplinare in tutti i presupposti costitutivi;
 - b) non pertinente è pertanto il riferimento alla professione notarile, parimenti operato dal T.A.R., dal momento che i notai sono definiti dalla legge come *"ufficiali pubblici"* istituiti per ricevere alcuni atti giuridici previsti e *"per attribuire loro pubblica fede"* in via generale (art. 1 l. n. 89/1913);
 - c) la sottoscrizione da parte di un consigliere comunale, nel territorio del proprio ente, delle liste presentatesi alle elezioni di un altro comune comporta comunque effetti nel procedimento preparatorio elettorale che si tiene in quest'ultimo, con violazione del limite territoriale insito nell'attribuzione del potere di autenticazione previsto dalla l. n. 53/1990;
 - d) le finalità di facilitazione perseguite da quest'ultima sono adeguatamente soddisfatte dall'ampio novero di pubblici ufficiali ivi elencati, fermo il rispetto del requisito della territorialità;
 - e) la tesi fatta propria dal T.A.R. determinerebbe una sostanziale delocalizzazione del procedimento elettorale rispetto all'ambito territoriale da esso interessato.

Omissis